COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

Settore V - MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E STAZIONETURISTICA DI FRONTIGNANO.

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 22 DEL 19-02-21 REGISTRO GENERALE NUMERO 105

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA per SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ditta GI GROUP S.P.A. - CIG: Z932EF5BC8

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 5 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Antonio Falconetti le funzioni di "Responsabile del Servizio V manutenzione del territorio e stazione turistica di Frontignano" con decorrenza dal 09.01.2019;

Richiamata la propria precedente Determina n. 593 del 07/11/2020 R.G. di cui si riporta il testo integrale:

PREMESSO che:

- l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego di personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, compresi i contratti di somministrazione di lavoro di cui al titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 276/2003 la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzabile, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore;
- ai sensi dell'art. 86, comma 9 del decreto legislativo 276/2003 la disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che:

- al momento, si registra la vacanza in organico di n. 2 posti di profilo operaio specializzato appartenente alla Cat. B3;
- che anche un operaio di categoria A ha raggiunto il pensionamento a far data dal 23.08.2020;
- si sono create necessità organizzative di carattere temporaneo ed eccezionale all'interno del Servizio V Manutenzione del territorio e stazione turistica di Frontignano in previsione della prossima stagione invernale 2020/2021.
- che non si possono sopperire con il personale in servizio di medesima categoria e profilo professionale considerando altresì gli adempimenti relativi alla situazione di emergenza dovuti al sisma 2016 e che inoltre non è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base alle vigenti normative;
- che in ogni modo dovendo ricorrere a personale per esigenze di natura temporanea, legate a specifici lavori da effettuare nel corso dell'anno a cominciare dall'imminente stagione invernale, un'assunzione a tempo indeterminato non appare rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale;

VISTO:

- l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 in cui è previsto che, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e d'impresa;
- il D.Lgs. 81/2015 quale "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e nello specifico il CAPO IV relativo alla "Somministrazione di lavoro";

VISTI E RICHIAMATI

- l'art.35 "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti", comma 1 del D.Lgs.50/2016 che stabilisce quale soglia di rilevanza comunitaria, alla lett. a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, ed alla lett. c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
- l'art.1 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
- (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), secondo cui, come di seguito riportato:
- al comma 2: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
- a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

- al comma 3, per la parte che qui interessa: "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.";
- al comma 4, secondo cui, per la parte che qui interessa: "Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;
- al comma 5-bis: "All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».
- ATTESO che la disciplina di cui all'art.1 della Legge n.120 dell'11.09.2020 per le procedure indette entro il 31.12.2021, nell'ambito delle quali rientra il servizio in argomento, è da intendersi come sostitutiva di quanto previsto dall'art.36 del D.Lqs.50/2016;
- l'art.3 "Verifiche antimafia e protocolli di legalità", secondo cui, come di seguito riportato:
- al comma 2: "Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni";
- al comma 3: "Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
- al comma 4: "Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114".

VISTI:

- il D.L.gs n. 50/2016, ed in particolare:

- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'artt. 1 e 3 della Legge n.120 dell'11.09.2020;

ATTESO che dalla lettura delle disposizioni legislative sopra citate, i Comuni, possono:

- procedere autonomamente utilizzando strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (CONSIP, MePA, Soggetto aggregatore...), qualora presenti, per affidamenti di importo inferiori ad \in . 40.000,00;

RILEVATO che, nel rispetto delle disposizioni sopra citate, relativamente ai servizi in parola:

- non sono presenti convenzioni Consip attive;
- sul portale degli acquisti in rete (MePa), non esiste il metaprodotto relativo ai servizi in parola;

CONSIDERATO che l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture devono garantire la qualità della prestazione e devono svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere ad assumere n. 1 unità di personale con le modalità flessibili sopra richiamate individuando quello di "operaio specializzato per eseguire la manutenzione del territorio e del patrimonio comunali e lo sgombro neve nella stagione invernale 2020-2021 da assegnare al Servizio V - Manutenzione del territorio e stazione turistica di Frontignano;

- che l'operaio, per esigenze dell'ente, dovrà essere munito di patente C e patentini per minipala e motopala (macchina operatrice);

EVIDENZIATO che lo strumento della somministrazione temporanea di manodopera, per la presente esigenza, si configura come strumento più appropriato in quanto snello e flessibile, come peraltro osservato dalla Circolare n. 3 del 2 maggio 2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

ATTESO che l'importo stimato per l'affidamento del servizio per il periodo di dodici (12) mesi x n. 1 unità di personale è pari ad \in 39.000,00 iva inclusa;

RICHIAMATI:

- l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che il Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 1 unità con profilo tempo pieno cat. B3 per il periodo di mesi dodici (12) e con i requisiti sopra specificati, rientra nella fattispecie di cui all'art.1 della Legge n.120/2020 - Conversione in legge del Decreto Semplificazione, per cui è possibile procedere all'aggiudicazione mediante affidamento diretto;

DATO ATTO, altresì, che l'affidamento diretto in epigrafe poteva essere realizzato tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.";

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 72 del 28.10.2020 - RG 558, con la quale è stato stabilito, tra l'altro:

- di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,

quanto segue:

- fine ed oggetto del contratto: la somministrazione di lavoro interinale per n. 1 unità con profilo tempo pieno cat. B3 da impiegare nel Settore V Manutenzione del territorio e stazione turistica di Frontignano per il periodo di mesi dodici (12) in possesso di patente cat. C e patentini per minipala e motopala (macchina operatrice);
- valore complessivo presunto del contratto: € 39.000,00 iva inclusa
- finanziamento: fondi di bilancio comunale, come di seguito specificato
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 commi 2-3 della Legge 120/2020, come di seguito specificato;
- durata del contratto: dodici (12) mesi;
- di procedere, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente riportati, all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per il periodo di dodici mesi per n. 1 unità di personale in argomento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 della Legge n.120 dell'11.09.2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- di approvare l'Offerta Economica, relativa al servizio di somministrazione di un operaio specializzato munito di patente di guida C e patentini per macchine pervenuta da parte della Gi Group SpA - Distretto Macerata-Fermo, ed assunta al protocollo comunale al n. 9222 del 28.10.2020;
- di affidare alla Gi Group SpA con sede legale ed amministrativa in P.zza IV Novembre 5 20124 Milano Distretto Macerata Fermo il Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 1 unità operaio specializzato con profilo a tempo pieno livello B3 munito di patente di guida C e patenti per macchine per il periodo di mesi dodici (12), alla tariffa oraria ordinaria di € 19.71 (IVA esclusa) coerentemente con l'Offerta economica assunta al protocollo comunale n. 9222 del 28.10.2020;
- di procedere, contestualmente all'affidamento, alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Decreto 50/2016 e s.m.i, ed alle verifiche antimafia, come previste dall'art.3 comma 2 della L. n.120/2020;
- di stabilire che il presente affidamento si intenderà perfezionato a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti di

- carattere generale ed antimafia previsti dalla normativa vigente, di cui in premessa;
- di stabilire che la somma complessiva massima di € 39.000,00 (IVA inclusa), necessaria all'espletamento del servizio in argomento trova copertura al Cap. 1730/3 Cod. Bil. 06.01-1.03.02.12.001, come di seguito specificato:
 - per € 5.000,00 al Bilancio 2020, in cui è prevista la necessaria disponibilità;
 - per \in 34.000,00 al Bilancio 2021 in cui verrà prevista la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che è in corso la procedura di accreditamento dell'Ente alla banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ai fini delle verifiche "riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture", come stabilite dall'art. 3 della Legge n.120 dell'11.09.2020;

PRESO ATTO che con nota, prot.n.9219 del 28.10.2020, è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata il rilascio del casellario giudiziale e che lo stesso è pervenuto con l'indicazione "NULLA", e pertanto privo di provvedimenti per i quali sia prevista l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ed acquisito al protocollo comunale al n.9266 del 30.10.2020;

PRESO ATTO che è stato richiesto, con nota prot. n. 9220 del 28.10.2020 al Tribunale di Macerata, e con PEC del 03.11.2020 al Tribunale di Milano, il rilascio del certificato fallimentare, rispetto al quale, con PEC del 03.11.2020 assunta al protocollo comunale n. 9531 del 04.11.2020, il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare ha comunicato che "la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni";

PRESO ATTO che è stato richiesto, con nota, prot.n.9221 del 28.10.2020 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerate, e con PEC del 03.11.2020 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Ufficio Grandi Contribuenti, il rilascio di certificazione sui requisiti fiscali, rispetto al quale con PEC del 06.11.2020 assunta al protocollo comunale al n. 9625 del 07.11.2020, la Direzione Regionale della Lombardia - Settore Soggetti rilevanti dimensioni - Ufficio Grandi Contribuenti ha trasmesso il certificato avente ad oggetto "Controllo della veridicità dichiarazioni sostitutive. Soggetto: GI GROUP spa-CF 11629770154" nel quale viene comunicato che "a carico del soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate";

VISTO il DURC protocollo INAIL 24929963 con scadenza validità al 15.03.2021 attestante la regolarità della Gi Group SPA nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO l'art. 21-quater "Efficacia ed esecutività del provvedimento" di cui al Capo IV - bis della L. 241/1990, che al comma 1 recita: "I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo";

CONSIDERATO, dunque, che occorre ed è possibile dichiarare efficace e rendere esecutivo l'atto di affidamento alla Gi Group SpA - con sede legale ed amministrativa in P.zza IV Novembre 5 - 20124 Milano - Distretto Macerata - Fermo del Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 1 unità - operaio specializzato con profilo a tempo pieno livello B3 - munito di patente di guida C e patenti per macchine per il periodo di mesi dodici (12), alla tariffa oraria ordinaria di \in 19.71 (IVA esclusa) coerentemente con l'Offerta economica assunta al protocollo comunale n. 9222 del 28.10.2020;

DETERMINA

- di **stabilire** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dichiarare efficace e rendere esecutivo l'atto di affidamento del servizio in epigrafe, di cui alla propria Determinazione n. 72 del 28.10.2020 RG 558, con cui è stato affidato il Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 1 unità operaio specializzato con profilo a tempo pieno livello B3 munito di patente di guida C e patenti per macchine per il periodo di mesi dodici (12) alla Gi Group SpA con sede legale ed amministrativa in P.zza IV Novembre 5 20124 Milano Distretto Macerata Fermo alla tariffa oraria ordinaria di \in 19.71 (IVA esclusa), coerentemente con l'Offerta economica assunta al protocollo comunale n. 9222 del 28.10.2020;
- di trasmette copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- di **demandare** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:
 - l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
 - la pubblicazione all'albo pretorio;
 - la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
 - il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio."

Visto che la ditta GI GROUP ha presentato la seguente fattura per "ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI - CORRISPETTIVI NOSTRE e RIADDEBITO ALTRI COSTI (RATEI DI FERIE ED EX FESTIVITA') di cui alle premesse:

- n. $1000007510 \text{ del } 31/01/2021 \text{ di } \in 3.089,80 \text{ (iva inclusa);}$

Visto il CIG n. Z932EF5BC8 rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto il DURC regolare;

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 1000007510 del 31/01/2021, emessa dalla ditta GI GROUP, per un totale di \in 3.089,80 (iva inclusa).

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA per SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ditta GI GROUP S.P.A. - CIG: Z932EF5BC8

Il Responsabile del Settore F.to FALCONETTI ANTONIO

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Boccaccini Gianluca

N......Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore FALCONETTI ANTONIO